

CITTA' DI TRANI



Comune di Trani

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Medaglia d'argento al Merito Civile

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE ☐

DEL CONSIGLIO COMUNALE ☒

N. <u>29</u> del Reg. Data: <u>28/04/2015</u>	Oggetto: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici in favore di enti pubblici e soggetti privati che operano senza scopo di lucro.
---	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 15,00
nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Rita IACULLI

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015, alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato per la provvisoria gestione del Comune di Trani con D.P.R. del 23.2.2015

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n°55 del 22.12.2009 è stato approvato il "Regolamento per la concessione di benefici economici a sostegno di iniziative promosse da enti pubblici e soggetti privati che operano senza scopo di lucro", previsto dall'art.12 della legge n°241/90 e ss.m.ii.;
- si rende necessario provvedere ad adeguare alcuni contenuti del predetto Regolamento, sia per uniformarlo ad intervenute modifiche del quadro normativo nazionale, sia per renderlo di più agevole applicazione, atteso che in fase di prima applicazione sono emerse alcune criticità;

RITENUTO, pertanto, di apportare le opportune variazioni ed approvare nel testo allegato e parte integrante del presente provvedimento il nuovo Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici in favore di Enti pubblici e soggetti privati che operano senza scopo di lucro;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa, in atti, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n°267/2000 dal Dirigente dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, avv. Roberta Lorusso, in data 27/04/2015;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di contenuti economici e, pertanto, non è soggetto al parere contabile di cui al citato art. 49 del TUEL;

CON i poteri del Consiglio Comunale;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il nuovo "Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati che operano senza fine di lucro".
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente Regolamento sostituisce integralmente l'analogo Regolamento approvato con deliberazione consiliare n°55 del 22.12.2009.

ATTESTA





CITTA' DI TRANI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

**Regolamento per la concessione di contributi
e benefici economici in favore di enti pubblici
e soggetti privati che operano senza scopo di lucro
(art. 12 – Legge n° 241/90)**

I N D I C E

TITOLO I Disposizioni generali

TITOLO II Criteri di assegnazione

TITOLO III Procedure per il conseguimento dei benefici economici

TITOLO IV Pubblicizzazione delle erogazioni

TITOLO V Deroche al presente Regolamento

TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
CHE OPERANO SENZA SCOPO DI LUCRO**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Il Comune di Trani, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa di Enti pubblici e soggetti privati per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990.

ARTICOLO 2

Settori d'intervento

Il Comune di Trani, nell'esercizio del suo potere di autonomia, sostiene mediante la concessione di contributi e/o l'attribuzione di altri benefici economici, l'attività di enti pubblici e soggetti privati che operano, senza scopo di lucro, nei seguenti settori:

- a. cultura e spettacolo;
- b. sport e tempo libero;
- c. tutela e valorizzazione dei beni monumentali, storici e delle tradizioni cittadine;
- d. promozione turistica;
- e. tutela dei valori ambientali e delle produzioni locali;
- f. solidarietà sociale, tutela dei valori della pace, della libertà, della democrazia e dei diritti dei cittadini;
- g. istruzione e formazione.

ARTICOLO 3

Criteri d'intervento

Il Comune determina le proprie scelte secondo criteri di oggettività, imparzialità e trasparenza, considerando esclusivamente le iniziative rientranti nei settori di cui al precedente articolo, mirate al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, secondo le modalità stabilite con il presente regolamento.

ARTICOLO 4

Cultura e Spettacolo

I contributi e/o altri benefici economici possono essere concessi ad enti pubblici e soggetti privati che operino nel settore della cultura e dello spettacolo per le seguenti finalità:

- a) allestimento di mostre e di raccolte documentarie nel campo artistico, storico e culturale;
- b) studi e ricerche sugli aspetti urbanistici ed architettonici del territorio comunale;

- c) promozione di iniziative di incontro e confronto fra la cultura italiana ed internazionale;
- d) organizzazione e sviluppo di attività culturali che si pongano come fattore di crescita e di miglioramento della qualità della vita nell'ambito della comunità cittadina;
- e) valorizzazione e rilancio del ruolo delle istituzioni culturali;
- f) valorizzazione delle tradizioni e del folklore locali;
- g) feste a carattere religioso;
- h) iniziative in campo teatrale, musicale e artistico (festival, concorsi, rassegne, spettacoli, ecc.).

ARTICOLO 5

Sport e Tempo Libero

I contributi e/o altri benefici economici possono essere concessi ad enti pubblici e soggetti privati che operano nel settore sportivo e del tempo libero per le seguenti finalità:

- a) attività di avviamento alla pratica sportiva in favore della cittadinanza tranese;
- b) organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative, anche aventi rilevanza sotto il profilo sociale e culturale;
- c) attività agonistiche esercitate nell'ambito dei programmi predisposti dalle Federazioni Sportive nazionali e da Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

ARTICOLO 6

Tutela e valorizzazione dei beni monumentali, storici e delle tradizioni cittadine

I contributi e/o altri benefici economici possono essere concessi ad enti pubblici e soggetti privati che operano per le seguenti finalità:

- a) tutela dei beni monumentali, artistici e storici della città e del territorio;
- b) promozione dell'immagine della città attraverso convegni, mostre o interventi rivolti alla conoscenza e valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e monumentale;
- c) celebrazione di anniversari di personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina e di ricorrenze civili e religiose di particolare interesse per la cittadinanza.

ARTICOLO 7

Promozione turistica

I contributi e/o altri benefici economici possono essere concessi ad Enti pubblici e soggetti privati per iniziative nel settore turistico mirate al conseguimento delle seguenti finalità:

- a) promozione di siti di particolare rilevanza turistica;
- b) valorizzazione di aspetti caratteristici della città e di richiamo turistico nella stessa;
- c) organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre e convegni a sostegno delle attività turistiche locali.

ARTICOLO 8

Tutela dei valori ambientali e delle produzioni locali

I contributi e/o altri benefici economici possono essere concessi ad enti pubblici e soggetti privati che operano per le seguenti finalità:

- a) attività dirette alla conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
- b) studi e ricerche sui temi dell'ambiente e della gestione del territorio;
- c) valorizzazione delle produzioni tipiche locali, con particolare riferimento a quelle artigianali, agricole ed eno-gastronomiche.

ARTICOLO 9

Solidarietà sociale e tutela dei valori della pace, della libertà, della democrazia e dei diritti dell'uomo

I contributi e/o altri benefici economici possono essere concessi ad enti pubblici e soggetti privati per iniziative aventi finalità di solidarietà sociale e/o progetti inerenti la tutela dei valori della pace, della

libertà, della democrazia e dei diritti dei cittadini.

In relazione alle attività di solidarietà sociale, la civica Amministrazione valuterà più favorevolmente quelle indirizzate alla famiglia, ai minori, agli anziani ed ai disabili.

ARTICOLO 10

Istruzione e formazione

I contributi e/o altri benefici economici possono essere concessi ad enti pubblici e soggetti privati che operano nel settore educativo e formativo per le seguenti finalità:

- a) iniziative socio-culturali nel campo scolastico;
- b) iniziative mirate alla conoscenza e approfondimento delle problematiche giovanili, nonché di orientamento al lavoro;
- c) iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento delle pari opportunità;
- d) incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse del mondo scolastico e sulle attività extra-scolastiche giovanili;
- e) istituzione di borse di studio, di perfezionamento o di formazione per i giovani della città;
- f) organizzazione e sostegno alle attività e iniziative finalizzate ai progetti di scambi socio-culturali in ambito nazionale ed europeo, che coinvolgano ragazzi e giovani della città.

ARTICOLO 11

Tipologia degli interventi

Gli interventi dell'Amministrazione Comunale a sostegno delle iniziative rientranti nei settori di cui al precedente art.2 possono assumere la forma di contributo, vantaggio economico e, eccezionalmente, sovvenzione.

ARTICOLO 12

Contributo

Per contributo si intende un'erogazione destinata al sostegno dei settori di cui all'art.2 del presente regolamento, e non costituisce corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

La percentuale di contribuzione da parte dell'Amministrazione Comunale non può superare il 50% della spesa preventivata e successivamente rendicontata.

ARTICOLO 13

Vantaggio economico

Il vantaggio economico si sostanzia nella:

1. fruizione gratuita di beni mobili nella disponibilità del Comune;
2. uso temporaneo gratuito o agevolato di beni immobili comunali destinati alla fruizione pubblica;
3. riduzione / esenzione di tributi e/o tariffe per l'accesso ad aree e/o servizi comunali.

ARTICOLO 14

Sovvenzione

In casi eccezionali che arrechino prestigio alla collettività e alla città di Trani, riguardanti iniziative di particolare rilevanza, ovvero realizzati in stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, L'Amministrazione può decidere di concedere una sovvenzione.

La concessione della sovvenzione è subordinata all'adozione di apposito atto da parte della Giunta comunale, che stabilisce di volta in volta la misura del superamento del limite del 50% di cui all'art.12.

TITOLO II CRITERI DI ASSEGNAZIONE

ARTICOLO 15 *Criteri*

Nella concessione dei benefici e dei vantaggi economici di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 l'Amministrazione Comunale si attiene ai seguenti criteri generali:

- aderenza al principio di sussidiarietà orizzontale;
- rispondenza ai fini istituzionali del Comune fissati dalla Legge e dallo Statuto;
- rispondenza agli atti programmatici e di indirizzo approvati dagli Organi di Governo Comunali e relativi ai settori di intervento fissati dall'art.2;
- validità degli obiettivi perseguiti con l'attività o iniziativa proposta;

Dà la precedenza nell'ordine:

- alle attività ricorrenti o aventi carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle dell'Amministrazione Comunale;
- alle attività di tipo occasionale.

Per le attività ricorrenti valuta la capacità organizzativa e l'esperienza acquisita dal proponente.

Per le attività di tipo occasionale tiene conto:

- della qualità del progetto;
- della capacità di coinvolgimento e del livello di partecipazione ipotizzato.

ARTICOLO 16

Criteri per l'assegnazione di contributi per attività sportive agonistiche

Il contributo per le attività sportive agonistiche viene concesso in favore delle società ed associazioni sportive partecipanti ai campionati nazionali, regionali e provinciali delle diverse discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I., a parziale copertura delle spese che esse sopportano per tali attività, secondo i criteri di seguito riportati.

L'80% del totale dei contributi per l'attività agonistica viene ripartito proporzionalmente fra tutte le società sportive che praticano sport di squadra; tale percentuale viene ripartita in misura proporzionale al punteggio determinato secondo i seguenti criteri:

A) numero delle partite disputate, distinguendole sia tra le diverse categorie di attività (seniores, juniores, allievi, ecc.) che tra i diversi ambiti territoriali (nazionale, regionale, provinciale, comunale). A ciascuna partita verrà riconosciuto un punteggio pari a:

A1)	Categoria di campionato:	
	Squadre pulcini/ragazzi	punti 0,5
	Squadre allievi	punti 1
	Squadre juniores	punti 1,5
	Squadre maggiori	punti 3

A2)	Ambito territoriale:	
	Comunale	punti 0,5
	Provinciale	punti 1
	Regionale	punti 1,5
	Nazionale	punti 3

B) Anno di costituzione della Società o Associazione sportiva:

da 0 a 3	anni	punti	1
da 3 a 5	anni	punti	5
da 5 a 7	anni	punti	8
da 8 a 10	anni	punti	10
da 10 a 20	anni	punti	15
oltre 20	anni	punti	20

C) Numero dei soci regolarmente iscritti alla Società o Associazione sportiva:

fino a 20 soci	punti	1
fino a 50 soci	punti	2
oltre 50 soci	punti	3

Il 10% dell'importo dei contributi per l'attività agonistica viene ripartito proporzionalmente tra le Società ed Associazioni sportive che svolgono prevalentemente sport individuali. Per sport individuale si intende una disciplina sportiva in cui il riconoscimento del risultato è attribuito al singolo atleta; tale ripartizione avviene in base alle partecipazioni di ciascun atleta a competizioni ufficiali, come di seguito specificato:

- Competizioni provinciali punti 0,5 moltiplicato il numero delle manifestazioni alle quali ha partecipato;
- Competizioni regionali punti 1 moltiplicato il numero delle manifestazioni alle quali ha partecipato;
- Competizioni nazionali punti 2 moltiplicato il numero delle manifestazioni alle quali ha partecipato;
- Competizioni internazionali punti 2 moltiplicato il numero delle manifestazioni alle quali ha partecipato.

Il 10% dell'importo totale dei contributi per l'attività sportiva viene ripartito, proporzionalmente, fra le Società ed Associazioni regolarmente affiliate alla Federazione Italiana Sport Disabili, che svolgono attività ufficiale in favore di disabili e soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, partecipando regolarmente a campionati provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, nelle discipline sportive ammesse. La ripartizione avviene con le medesime modalità e parametri dei punti precedenti.

Ogni Associazione che intende ottenere contributi per attività agonistica, deve presentare istanza da far pervenire al Comune, con allegata la seguente documentazione:

- Relazione esplicativa dell'attività sportiva agonistica esercitata o che s'intende esercitare;
- Piano finanziario delle entrate e delle uscite relativo alla partecipazione alle predette attività;
- Numero di iscrizione al Registro CONI.

Per ottenere la liquidazione del contributo assegnato i beneficiari dovranno produrre la seguente documentazione:

- Copia dei referti relativi alle gare cui la squadra o l'atleta hanno partecipato;
- Conto consuntivo delle entrate e delle uscite sostenute in relazione all'attività esercitata, allegando, in originale o in copia conforme, i relativi giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo.

Qualora la spesa sostenuta dall'Associazione, al netto di eventuali altre entrate, sia inferiore a quella ammessa a contributo o se la documentazione prodotta non è sufficiente all'accertamento dei punteggi assegnati, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 17

Criteri per l'assegnazione di contributi in favore di istituzioni scolastiche

Nell'attribuzione di contributi destinati a sostenere le attività promosse dalle istituzioni formative e scolastiche si terrà conto dei seguenti parametri:

A) durata delle iniziative:

- inferiore ad 1 mese: punti 0,5
- superiore ad 1 mese: 1 punto per ogni mese

B) numero degli alunni coinvolti nell'iniziativa:

- 1 punto ogni 10 alunni

C) numero dei docenti (anche esterni) coinvolti nell'iniziativa:

- 1 punto ogni 2 docenti

D) valenza dell'iniziativa:

- a livello di istituto: punti 1
- a livello comunale: punti 2
- a livello provinciale: punti 3
- a livello regionale: punti 4
- a livello nazionale: punti 6
- a livello comunitario: punti 8

E) iniziative di rilevanza esterna:

- liberamente accessibili: punti 5
- accessibili mediante selezione o a numero chiuso: punti 3.

Non sono ammesse iniziative per partecipare alle quali è previsto il pagamento di una quota d'iscrizione.

ARTICOLO 18

Soggetti beneficiari

La concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli può essere disposta dall'Amministrazione Comunale in favore di:

- enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
- enti privati, associazioni, fondazioni, cooperative sociali ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art.2 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
- associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, incluse fra quelle di cui all'art.2, a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti almeno dodici mesi prima della richiesta di accesso ai benefici, a pena di esclusione.

L'iscrizione all'Albo delle Organizzazioni Associative del Comun e di Trani costituisce condizione preferenziale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici.

TITOLO III

PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

ARTICOLO 19

Avviso pubblico

I contributi e gli altri benefici economici contemplati nel presente regolamento sono attribuiti in base alle disponibilità finanziarie appositamente iscritte nel bilancio comunale ed agli indirizzi programmatici adottati della Giunta mediante apposito provvedimento.

Il Dirigente responsabile del Settore, tenuto conto dell'indirizzo formulato dalla Giunta, provvede alla pubblicazione del bando per la presentazione delle istanze, con la tempistica compatibile con la finalità degli interventi.

ARTICOLO 20

Istanze

Le istanze, indirizzate al Dirigente del Settore competente, devono essere redatte secondo lo schema di domanda predisposto dagli uffici comunali e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'organismo richiedente.

Le stesse devono essere corredate di:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del beneficio;
- b) documentazione idonea ad individuare la natura giuridica del richiedente (atto costitutivo, statuto, regolamento);
- c) preventivo di spesa, suddiviso per voci di costi e di ricavi, dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo, comprendendo tra i ricavi eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni attesi da parte di soggetti pubblici e privati;
- d) consuntivo dell'edizione precedente, per le iniziative che abbiano carattere ricorrente;
- e) dichiarazione attestante che l'organismo richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- f) copia delle autorizzazioni amministrative, se necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesto il beneficio economico;
- g) materiale informativo relativo alle attività o iniziativa per la quale si chiede il beneficio economico;
- h) copia del documento d'identità del dichiarante.

Per la presentazione di dichiarazioni o di copie di documenti valgono le norme previste dal DPR n°445/2000.

ARTICOLO 21

Istruttoria

Le istanze, istruite dagli uffici competenti per materia ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti, sono rimesse al Dirigente competente, che adotta il provvedimento di concessione nel rispetto delle indicazioni e dei parametri contenuti nel presente Regolamento ed in conformità agli indirizzi formulati dalla Giunta comunale con il provvedimento di cui all'art.19.

Qualora l'iniziativa comporti un notevole impegno economico, il Dirigente può disporre l'anticipazione di somme fino ad un massimo della metà dell'importo concesso e determinarne il saldo a seguito di verifica del rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute. In tale circostanza e ricorrendone l'opportunità, il Dirigente può richiedere al beneficiario di stipulare apposita polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione concessa.

ARTICOLO 22

Modalità di erogazione

A conclusione della iniziativa, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- 1) relazione attestante la realizzazione di quanto programmato;
- 2) conto consuntivo delle spese effettivamente sostenute, suffragando le stesse con giustificativi in originale o copia conforme;
- 3) codice fiscale dell'Associazione e dichiarazione relativa all'imponibilità fiscale;
- 4) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti di lavoro dipendente, ovvero dichiarazione di regolarità contributiva;
- 5) indicazione delle coordinate bancarie o postali, per accredito del contributo tramite bonifico, in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti previste dall'art.3 della legge n°136/2010.
- 6) dichiarazione sottoscritta in originale attestante la sussistenza o meno di entrate a qualsiasi titolo acquisite da enti pubblici e/o soggetti privati per l'iniziativa ammessa a contributo comunale.

Per la presentazione di dichiarazioni o di copie di documenti valgono le norme previste dal DPR

n°445/2000.

La procedura di liquidazione tiene conto esclusivamente delle spese sostenute e non della differenza tra queste ed eventuali somme introitate per la stessa iniziativa.

Qualora la spesa sostenuta e rendicontata non raggiunga quella preventivata, il beneficio viene proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 23

Decadenza dai benefici

Decadono dal beneficio i soggetti che:

- a) non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato senza il preventivo assenso degli organi comunali competenti;
- b) non presentano la documentazione richiesta per la liquidazione del contributo entro l'esercizio successivo a quello sul quale la spesa è stata impegnata.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Dirigente competente con proprio atto.

ARTICOLO 24

Responsabilità

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari di interventi finanziari di cui al presente regolamento e soggetti terzi.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività o iniziative alle quali ha accordato contributi, sovvenzioni o altri benefici economici.

TITOLO IV

PUBBLICITÀ DELLE EROGAZIONI

ARTICOLO 25

Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari

I soggetti destinatari dei benefici previsti dal presente Regolamento sono tenuti a rendere noto il concorso del Comune attraverso gli atti ed i mezzi con cui provvedono alla promozione delle iniziative.

ARTICOLO 26

Amministrazione trasparente

Tutti i provvedimenti che hanno per oggetto la concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni ed altri ausili o vantaggi economici, sono soggetti a pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Trani, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n°33/2013 ed in ottemperanza all'art.1, commi 15 e 16, della legge n°190/2012.

TITOLO V

DEROGHE AL REGOLAMENTO

ARTICOLO 27

Istituto dell'Alto Riconoscimento

In presenza di manifestazioni ed iniziative a carattere nazionale o internazionale, di altissima rilevanza per l'immagine della città di Trani, per lo sviluppo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia, della fratellanza e del benessere della collettività, la Giunta Comunale può decidere, mediante l'adozione di apposito atto adeguatamente motivato, di conferire l'Alto Riconoscimento della Città di Trani.



In tale caso, non si applica l'art.19 del presente Regolamento e la Giunta Comunale, con il provvedimento di cui al comma precedente, stabilisce la misura percentuale dell'intervento comunale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 28

Norme di carattere generale

Il rispetto delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono concessi i benefici economici da parte del Comune.

L'osservanza di quanto disposto al comma precedente deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo, qualora ne ricorrano le circostanze, delle norme che agli stessi si riferiscono.

ARTICOLO 29

Divulgazione

L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento, che sarà disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune (www.comune.trani.bt.it).

ARTICOLO 30

Informativa per trattamento di dati personali comuni e sensibili

L'Amministrazione comunale potrà utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte per l'ottenimento dei benefici previsti dal presente Regolamento, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

ARTICOLO 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga il precedente analogo regolamento ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Avv. Maria Angela Ettore

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 1312 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: - 4 MAG 2015
 è affissa all'albo Pretorio dal 19 MAG 2015 al 19 MAG 2015 per
 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
 col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, - 4 MAG 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Angela Ettore

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- ☒ è divenuta esecutiva il 15/05/2015 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
 (art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

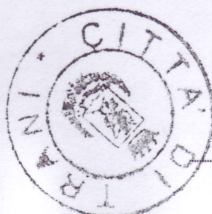
Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, - 4 MAG 2015



Il Funzionario delegato

Avv. MARIA ANGELA ETORRE